



COMUNE DI TRAVERSETOLO

Provincia di PARMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30

DEL 30/04/2016

Sessione Ordinaria – Seduta in prima convocazione

Oggetto: **PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ANNO 2016 - DETERMINAZIONI IN MERITO (RELATORE: IL SINDACO).**

L'anno **duemilasedici**, addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore 10:00 in Traversetolo nella sala delle adunanze consiliari vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti:

			Presenti	Assenti
1	MARI GINETTO	Sindaco	SI	
2	CAVAZZINI ALBINA	Consigliere	SI	
3	GHIRARDINI GABRIELLA	consigliere	SI	
4	BELLINI GIANNI GUIDO	Consigliere		SI
5	MONICA LAURA	Consigliere	SI	
6	D'AMELIO PAOLA	Consigliere	SI	
7	BRUGNOLI NICOLA	Consigliere	SI	
8	SPINELLI LUCINA	Consigliere		SI
9	BONZANINI EGIDIO	Consigliere	SI	
10	MADURERI SERGIO	Consigliere	SI	
11	DALL'ORTO SIMONE	Consigliere		SI
12	CALORI CRISTIANO	Consigliere		SI
13	ZANETTINI ALBERTO	Consigliere		SI

8

5

Assiste il II Vice Segretario Comunale Dott.ssa Franca Pavarani la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Egidio Bonzanini nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ANNO 2016 - DETERMINAZIONI IN MERITO (RELATORE: IL SINDACO).

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di delibera di cui all'oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c.1 e l'art. 147-bis, comma 1, del D. Leggs. 267/2000;

PREMESSO che:

- la Legge n. 147/2013, all'art. 1, comma 639 ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- il comma 704 dell'art. 1 della stessa Legge, ha abrogato l'*articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, istitutivo della Tares e pertanto dall'01/01/2014 viene sostituito il precedente tributo sui rifiuti e servizi (Tares) con il nuovo tributo sui rifiuti (Tari);

VISTO l'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni che nell'ambito della disciplina della IUC contiene diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI e in particolare i commi seguenti i quali stabiliscono che:

- Comma 650 - La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- Comma 651 - Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*;
- Comma 652 - Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'*articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008*, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999*, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
- Comma 654 - In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- Comma 655 - Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'*articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2008, n. 31*. Il costo relativo alla gestione

dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;

- comma 683 - Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del [comma 682](#) e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- comma 688: omissis "Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del [decreto legislativo n. 241 del 1997](#) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI";
- comma 689: con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;
- comma 690: la IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- comma 691: i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#), affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#);
- comma 702: resta ferma l'applicazione dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#);

CONSTATATO che soggetto attivo dell'obbligazione tributaria TARI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo;

DATO ATTO che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

VISTI a tal fine gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 158/1999 relativi rispettivamente al calcolo delle tariffe domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività;

CONSIDERATO che:

- con DPR 27 aprile 1999, n. 158 – decreto attualmente in vigore - è stato approvato il regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO che si rende necessario determinare le tariffe per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui DPR 27/4/1999 n. 158 da applicarsi a decorrere dall'01.01.2016;

VISTA la nota Anci n. 11 del 01.02.2013 con la quale si precisa che Atersir approva per ciascun Comune, il Piano Finanziario al netto dell'Iva e non inclusivo dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso di competenza comunale e dei fondi per sconti e riduzioni previsti dal regolamento comunale per l'applicazione della Tares;

CONSIDERATO che la tariffa di riferimento di cui al DPR 158/1999 costituisce la base per la determinazione della tariffa, nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari e che essa è determinata dagli enti locali anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, ed è applicata dagli enti gestori, affinché copra tutti i costi;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 26, della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) prevede: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015..... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,....";

STABILITO che:

- ❖ la tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, (art.4 DPR 158/99);
- ❖ il calcolo della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche (art.5, DPR 158/99) dovuto per la parte fissa è collegata al numero di m2 occupati, rapportata al numero dei componenti il nucleo, secondo quanto specificato nell'allegato 1 del DPR 158, e per la parte variabile alla quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nell'allegato 1 dello stesso decreto;
- ❖ per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) è attribuita alla singola utenza facendo riferimento al numero dei m2 occupati dall'attività (secondo quanto indicato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del DPR 158/1999) e la parte variabile è calcolata con criteri presuntivi con riferimento alla produzione annua per m2 nel rispetto dei parametri indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che il Comune di Traversetolo, così come previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, intende assicurare anche per l'anno 2016 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativo alla gestione dei rifiuti pari al 100%;

VISTO quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999 che indica quali costi considerare ai fini della determinazione delle tariffe;

VISTA la Legge Regionale Emilia Romagna n. 16 del 05/10/2015, recante "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo

speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)", all'art. 4 - Incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio stabilisce che:

[...] 2. Al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, viene costituito presso Atersir il Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, [...]

3. La quota dei costi comuni di cui al comma 2, compresa tra il 5 e il 15 per cento del costo medio di smaltimento regionale, [...] è individuata secondo criteri stabiliti da Atersir. Il Fondo è attivato e gestito da Atersir con propri atti amministrativi. [...]

6. Con regolamento approvato da Atersir, sentita la Commissione assembleare competente in materia di ambiente, sono definiti i criteri per l'attivazione e la ripartizione del Fondo nel rispetto di quanto previsto al comma 4, sentita la Commissione tecnica indipendente con funzioni consultive, istituita da Atersir secondo i criteri da essa definiti. [...]

8. Atersir, sentita la Commissione di cui al comma 6, individua il meccanismo per trasformare in abitanti/equivalenti le diverse utenze non domestiche e le utenze domestiche non residenti, nonché i coefficienti correttivi degli abitanti/equivalenti che tengano conto delle maggiori difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi per determinati comuni, a causa di dispersione territoriale, flussi turistici o pendolarismo. [...]

VISTO il Regolamento, approvato con Delibera del Consiglio d'Ambito di Atersir n. 16 del 07/04/2016, di "Gestione del fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti";

VISTA la lettera, del 18/04/2016 prot. n. 6822, dell' Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di Bologna (Atersir) con la quale viene data comunicazione della costituzione del Fondo a partire dall'anno 2016 e delle disposizioni per il suo riparto per l'annualità 2016;

PRESO ATTO che:

- la quota che il Comune di Traversetolo deve versare, per compartecipazione all'alimentazione del Fondo incentivante della Regione Emilia Romagna, attraverso l'imputazione di una quota compresa tra i costi comuni nei Piani Economico Finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anno 2016 ammonta a euro 7.159,54;
- con la ripartizione degli incentivi da riconoscere agli utenti dei Comuni per le migliori performance di produzione di rifiuti non inviati a riciclaggio (Comuni Virtuosi) del Fondo, al Comune di Traversetolo è stato riconosciuto un incentivo pari a euro 89.550,05;

PRESO ATTO:

- a) della delibera del Consiglio d'Ambito di Atersir Parma n. 69 del 22/12/2014 avente ad oggetto "Riconoscimento all'interno del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2015 dei costi di gestione post operativa delle discariche ai sensi della D.G.R. n. 1441/2013;
- b) della delibera del Consiglio locale di Atersir Parma n. 5 del 21/04/2016 avente ad oggetto "Piani Finanziari del servizio rifiuti urbani anno 2016 – Consultazione ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera c) della Legge Regionale n. 23/2011" – come da comunicazione Atersir prot. n. 7326 del 27/4/2016;
- c) della delibera del Consiglio d'Ambito di Atersir n. 26 del 26/04/2016 avente ad oggetto "Approvazione piani finanziari per l'anno 2016 dei Comuni dei territori provinciali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza" – come da comunicazione pervenuta in data 26/4/2016;

VERIFICATO che il preventivo dei costi per il servizio di gestione dei rifiuti anno 2016 ed altri costi attinenti al servizio di gestione dei rifiuti previsto per il Comune di Traversetolo ed approvato da Atersir ammonta a complessivi euro 1.434.812,65 iva compresa ed è riferito, per quantità e modalità, ai servizi che intende prevedere l'Ente per l'anno 2016;

PRESO ATTO che nei Piani Finanziari approvati da Atersir sono previsti costi aggiuntivi per ogni singolo Ente da considerare per i Piani Finanziari della Tari e precisamente:

- a) costi per gestione post-mortem delle discariche di Collecchio, Carzago e Torrile con una quota a carico del Comune di Traversetolo di euro 4.650,15;
- b) costi per la mitigazione danni economici eventi sismici del maggio 2012 Regione Emilia Romagna con una quota a carico del Comune di Traversetolo di euro 4.775,99;

CONSIDERATO che:

- per l'anno 2015 il Comune di Traversetolo ha applicato la Tari – Tributo comunale sui rifiuti previsto dall'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013;
- il gestore del servizio smaltimento rifiuti per gli anni 2013, 2014 e 2015 risulta essere stato Iren Ambiente spa;
- il gestore del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani sta espletando il proprio servizio già a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- il tributo comunale sui rifiuti copre tutti i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, tutti i costi di riscossione/gestione della stessa entrata;

PRESO ATTO che nelle more dell'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe relative alla Tari anno 2016 e per il solo anno 2016:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 23/03/2016, è stato disposto di continuare ad avvalersi, per l'anno 2016 e come previsto dall'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, per la riscossione del Tributo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Iren Ambiente spa in qualità di attuale gestore del servizio rifiuti (in forza di quanto previsto dall'art. 4, comma 32/ter del D.L. n. 138/2011 convertito dalla L. n. 148/2011 e deliberazioni di Giunta Regionale n. 1447/2010 e 1690/2011) fino al subentro del nuovo gestore a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, da parte di ATERSIR;
- sono state stabilite le modalità di calcolo per la quantificazione e versamento del tributo comunale sui rifiuti Tari 2016;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 23/03/2016, è stato approvato lo schema di disciplinare per l'affidamento delle attività di gestione e riscossione ordinaria del tributo comunale sui rifiuti TARI, per l'anno 2016, relativo alle condizioni e modalità di espletamento dell'attività in questione ed ai rapporti tra Gestore e Comune;

DATO ATTO che questo Ente sostiene direttamente costi rientranti tra quelli indicati dal DPR n. 158/99, in quanto provvede direttamente alla gestione del rapporto di "front office" con l'utenza ed a svolgere alcune attività accessorie correlate alla gestione dei rifiuti;

RITENUTO quindi di dover provvedere anche alla stima dei costi comuni, da inserirsi nel Piano Finanziario della Tari anno 2016 che si andrà ad approvare, ammontanti a complessivi euro 337.958,24 ,come di seguito esplicitati:

costi dell'attività di supporto alla riscossione ordinaria del tributo (CARC) svolta da Iren – come da delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 23/03/2016	41.958,24
costi relativi all'attività di supporto per attività d'accertamento e recupero coattivo degli insoluti (CARC) e costi per rimborsi tari non dovuta dai contribuenti	16.000,00
costi di competenza comunale di gestione del servizio rifiuti e gestione della Tari	150.000,00
costi da prevedersi come fondo accantonamento rischi per insoluti al fine di compensare l'eventuale minore entrata Tari	130.000,00

CONSIDERATO inoltre che il Piano Finanziario che il Consiglio va ad approvare deve tener conto anche di eventuali scostamenti positivi/negativi derivanti dal Piano Finanziario approvato per l'anno 2014 ed appurato che non si rilevano scostamenti da inserire nel Piano Finanziario anno 2016;

VISTO il Piano Finanziario redatto dal gestore del servizio Iren Ambiente Spa e approvato dal Consiglio d'Ambito di Atersir integrato in relazione ad alcuni quantitativi sui servizi che l'Ente intende prevedere per

l'anno 2016 e dalle voci sopra indicate quali costi aggiuntivi introdotti da questo Ente e corredato dalla relazione illustrativa che forma parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTO il regolamento per l'applicazione della TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 09/06/2014 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30/09/2014;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni, istitutiva della IUC, per la sua componente TARI, stabilisce che Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'*articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997*, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

VISTO in particolare l'art 1 comma 655 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce: Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'*articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2008, n. 31*. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

CONSIDERATO che sull'importo della tassa sui rifiuti, ai sensi dell'art.1, comma 666, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Parma pari al 5%;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che fra l'altro stabilisce che ".....In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

CONSIDERATO che:

- l'analisi dei costi previsti dall'Ente Gestore, suddivisi secondo le indicazioni del DPR 27 aprile 1999 n. 158, determina una ripartizione delle spese di raccolta e smaltimento/trattamento così configurata: 24% parte fissa e 76% parte variabile;
- i costi relativi allo spazzamento, così come le attività di riscossione, di gestione dell'utenza, devono essere considerati nella parte fissa della tariffa, così come previsto dal DPR 27 aprile 1999 n. 158;
- per la determinazione delle entrate da recuperare tramite il tributo occorre tenere conto anche delle agevolazioni tariffarie previste dal regolamento di applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) (utenze distanti dal cassonetto stradale, utenze che utilizzano la compostiera, utenze ad uso stagionale ecc.);
- il piano annuale delle attività 2016 approvato da Atersir per il Comune di Traversetolo dell'art. 8 del DPR 158/1999, porta ad un costo totale del servizio di euro 1.434.812,65 IVA compresa;
- nella determinazione delle tariffe a carico degli utenti deve essere anche tenuto conto della quota pari ad euro 130.000,00 quale fondo accantonamento rischi per insoluti;
- il tasso di copertura anno 2016 che si vuole raggiungere è il 100%;
- il piano finanziario che si propone di approvare, allegandolo al presente atto, fornisce un quadro d'insieme completo ed esaustivo di quelle che sono le caratteristiche che il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ha sul territorio del comune di Traversetolo, ponendo altresì in evidenza i risultati raggiunti in particolare nella raccolta differenziata e nei servizi qualificati alle attività produttive;
- I valori economici del preventivo 2016 e del piano finanziario vengono indicati IVA compresa, se ed in quanto dovuta;

PRESO ATTO che il piano finanziario è di fondamentale importanza per la successiva determinazione delle tariffe TARI in quanto sotto il profilo delle entrate definisce il gettito complessivo proveniente dalla tassa rifiuti;

DATO ATTO che:

- la ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all'art. 4 del DPR 158/1999 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie;

- per la ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche si è fatto riferimento alla rispettiva produzione specifica di rifiuto, così come si è potuto stimare sulla base dei coefficienti stabiliti dal citato DPR 158/1999;
- che il Comune approva le tariffe per la gestione dei rifiuti soliti urbani ed assimilati con apposito atto di competenza del Consiglio Comunale;

RITENUTO che il presente atto rientri nella propria competenza:

- ai sensi dell'art. 42 – comma 2^a - lettera b) del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;
- ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

VISTO l'art. 54 del D.L.vo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 che prevede che "Gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO l'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997, come integrato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, il quale prevede che i Regolamenti e le Delibere tariffarie in materia di entrate tributarie dell'Ente Locale devono essere trasmessi, unitamente alla relativa Delibera di approvazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dal momento in cui tali atti sono divenuti esecutivi e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTI:

- il D.M. 28 ottobre 2015 ha stabilito, per l'anno 2016, il differimento al 31 Marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno in data 01/03/2016 il quale differisce ulteriormente il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 al 30 Aprile 2016;

RITENUTO di procedere all'approvazione del Piano Finanziario per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento per l'anno 2016, in regime di TARI;

UDITA l'introduzione del Sindaco Ginetto Mari e la relazione della Responsabile del Servizio Tributi Dott.ssa Barbara Pagani svolta in forma congiunta per tutti i punti dell'odg riguardanti i tributi comunali e sentito, inoltre, il Sindaco precisare la necessità di approvare la correzione di un errore materiale nel senso di modificare l'indicazione "della delibera del Consiglio d'Ambito di Atersir n. 25 del 26/04/2016" con il corretto n.26;

CON VOTI favorevoli n.7, n.1 contrario (consigliere Madureri) espressi in forma palese dai n.8 presenti e votanti, espressi sulla proposta di delibera con la correzione dell'errore materiale enunciato dal Sindaco;

D E L I B E R A

1. di approvare il piano finanziario e la relazione di accompagnamento relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Traversetolo per l'anno 2016, allegati al presente atto, così come approvati da ATERSIR ed integrati con i costi sostenuti da questo Ente, con previsione di un costo del servizio complessivo di euro 1.434.812,65 IVA compresa, di un costo per attività del gestore per la gestione tari per euro 41.958,24, iva compresa, di una quota destinata al fondo accantonamento rischi per insoluti di euro 130.000,00 , di una quota servizi comune di euro 159.000,00, di una quota per rimborsi ai contribuenti di euro 7.000,00, di una quota destinata al fondo pro-terremoto regione Emilia Romagna di euro 4.775,99, di una quota per costi gestione post-mortem discariche di euro 4.650,15, entrata

del contributo Miur scuole statali previsto per euro 4.902,92, di una quota per compartecipazione all'alimentazione del Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti della Regione Emilia Romagna di euro 7.159,54 e di un'entrata a titolo di incentivo da Fondo Incentivante Regione Emilia Romagna Legge 16/2015 di euro 89.550,05;

2. di dare pertanto atto che l'importo dei costi del servizio complessivo, al netto della quota contributo Miur per le scuole statali, posto a carico dei contribuenti ammonta ad euro 1.694.903,60 al netto di eventuali tributi aggiuntivi (es: Tributo Provinciale);
3. di fissare il tasso di copertura dei costi del servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati anno 2016 nella misura del 100% da coprire con le tariffe della tassa Tari che si andranno a determinare come previsto dal DPR 27 aprile 1999 n. 158 con separato atto di Consiglio Comunale;
4. di dare pertanto atto che le tariffe dovranno essere determinate in modo da poter garantire un'entrata pari ad euro 1.694.903,60;
5. di trasmettere copia del presente atto ad ATERSIR ed IREN AMBIENTE SPA per gli adempimenti di competenza;
6. di trasmettere copia del presente atto all'Osservatorio nazionale sui rifiuti come prescritto dall' art. 9 del D.P.R. n. 158 del 1999;
7. di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e Finanze secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge citate in premessa;
8. di ottemperare all'obbligo imposto dall' art. 23 del D. L.gs. n.33 del 14/03/2013 disponendone la pubblicazione sul sito Internet del Comune, nell'area "Amministrazione Trasparente", dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Oggetto	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Tari - per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati anno 2016 – Approvazione Piano Finanziario del servizio.
Contenuto sintetico	Costi generali del servizio
Eventuale spesa prevista	Ammontare Piano Finanziario da coprire con la TARI € 1.694.903,60
Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	D.P.R. n. 158/1999 Legge n. 147/2013 e successive modifiche Comunicazione Atersir del 18, 26 e 27 aprile 2016

9. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e l'art. 147-bis, comma 1, del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri:
 - Del Responsabile del servizio Dott.ssa Barbara Pagani e dell'Ing. Garlassi Fabio, ciascuno per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
 - Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità contabile: favorevole;

SUCCESSIVAMENTE , ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 7, n.1 contrario (consiglieri Madureri), espressi in forma palese dai n. 8 presenti e votanti,

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs. n.82/2005.

IL PRESIDENTE
Egidio Bonzanini

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Franca Pavarani